

POLITICA DELLA PRIVACY

All'interno del parcheggio è attivo un sistema di videosorveglianza utilizzato esclusivamente per perseguire finalità di sicurezza e tutela delle persone e dei beni del sistema gestionale nonché per verificare il puntuale rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento di parcheggio.

In prossimità dell'entrata è posta una telecamera configurata in modo tale da registrare il numero di targa dei veicoli che vi transitano.

Qualora risulti una violazione delle presenti condizioni generali di contratto, tali informazioni potranno essere utilizzate per applicare al trasgressore le penali contrattuali previste dal Regolamento.

REGOLAMENTO PARCHEGGIO DI MOLFETTA "GARIBALDI"

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (EX ART. 1341 DEL CODICE CIVILE) PER OFFERTA AL PUBBLICO (EX ART. 1336 DEL CODICE CIVILE) DI SERVIZIO DI PARCHEGGIO

Art. 1) Il parcheggio non è **custodito**. Deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti **NON** sono oggetto di questo contratto.

Con l'introduzione dell'autovettura nel parcheggio ed il ritiro del ticket d'ingresso, che reca il giorno e l'ora di entrata, si conclude un contratto di locazione di area, senza obbligo da parte di **MOLFETTA MULTISERVIZI s.r.l.**, di vigilanza e custodia, che comporta per l'utente l'accettazione integrale, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., del presente regolamento.

Il Ticket dev'essere conservato fino al momento del ritiro del mezzo. Per effetto del ritiro del biglietto del parcheggio ad uso orario, si realizza un contratto avente per oggetto il servizio di parcheggio all'interno della struttura gestita dalla **MOLFETTA MULTISERVIZI s.r.l.** con locazione dell'area di sosta non custodita.

Art. 2) Il cliente deve parcheggiare il proprio veicolo all'interno degli appositi stalli di sosta predisposti. I mezzi parcheggiati irregolarmente, in posizione tale da ostacolare la circolazione interna del parcheggio, o semplicemente al di fuori degli appositi stalli di sosta, potranno essere rimossi forzatamente, secondo la vigente normativa. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente

Art. 3) **Le tariffe sono esposte al pubblico all'entrata presso la Cassa automatica.** Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore. Nel caso di occupazione per invasione di due posti auto, il cliente sarà tenuto a pagare il doppio della tariffa.

Art. 4) Nel caso di mancata accettazione delle condizioni del presente "Regolamento", viene consentito di uscire dal parcheggio senza corresponsione di corrispettivo, purché ciò avvenga senza ritardo e comunque entro il limite di tolleranza di **10 minuti**.

Il ticket e/o biglietto comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere esposto nella parte anteriore all'interno del veicolo, in modo che sia inequivocabile la sua presenza.

Art. 5) In caso di smarrimento del biglietto, sarà dovuto un importo pari ad € 30,00.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di provare che il periodo di sosta comporti il pagamento di un importo superiore o inferiore. In virtù di tale accertamento potrà quindi essere applicata una maggiorazione o una riduzione della somma dovuta. Resta inteso che l'importo dovuto in caso di smarrimento del ticket, non potrà in ogni caso essere inferiore a € 15,00.

Art. 6) Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Il cliente è tenuto ad osservare scrupolosamente la segnaletica.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata tassativamente a "passo d'uomo". In particolare è fatto divieto assoluto:

- 1) di fumare e di utilizzare fuoco o luci aperte;
- 2) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti infiammabili e/o pericolosi
- 3) di effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo;
- 4) sostare a lungo con il motore acceso e di suonare il clacson;
- 5) di parcheggiare veicoli con perdite dal serbatoio o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio;
- 7) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite;

Art. 7) L'area di parcheggio e le relative attrezzature devono essere fruite con diligenza ed accuratezza; eventuali danni cagionati dal Cliente per uso improprio saranno riparati a sue spese.

Eventuali reclami e/o richieste di indennizzo devono essere, pena la decadenza di ogni possibile pretesa, denunciate al personale di Molfetta Multiservizi S.r.l. prima di spostare il veicolo dallo stallo in cui era parcheggiato. Inoltre dovrà essere presentata, per i casi contemplati dalla legge (es. atti vandalici, furto ecc), regolare denuncia presso le autorità di polizia.

Art. 8) Il pagamento della tariffa va effettuato alla cassa automatica prima di ritirare il veicolo; il tempo disponibile tra il pagamento della tariffa e l'uscita dal parcheggio con il veicolo è di **10** minuti. Le penali previste dall'art. 5 potranno essere pagate sul conto corrente bancario IBAN intestato alla Molfetta Multiservizi s.r.l. il numero della penale e la targa dell'auto. Il pagamento delle penali successivo ai 15 giorni comporterà l'addebito di ulteriori € 15,00 per le spese correlate alla gestione di tale ulteriore ritardo.

Art. 9) **Molfetta Multiservizi s.r.l.** nel caso di applicazione di penale contrattuale, si impegna a inviare una prima lettera di contestazione entro e non oltre 90 giorni dalla violazione. In caso di omesso pagamento, la Molfetta Multiservizi s.r.l. si riserva di incaricare un legale che invierà, entro e non oltre i successivi 75 giorni dal summenzionato termine ultimo, una lettera di diffida e messa in mora con un costo ulteriore di euro 50,00 a titolo di contributo spese legali. L'omesso rispetto dei summenzionati termini determinerà la decadenza di Molfetta Multiservizi s.r.l. dal diritto di riscuotere la penale contrattuale e le ulteriori somme richieste.

Art. 10) L'area di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate con attenzione; eventuali danni cagionati da parte del cliente per uso improprio comporteranno l'addebito dei costi.

Art. 11) In caso di danni dovuti ad urti, incidenti, collisioni, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento dei danni sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e/o Multiservizi

Art. 12) L'oggetto del presente contratto consiste esclusivamente nella offerta del servizio di parcheggio attraverso la locazione di area, e non anche nel deposito e custodia del veicolo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.; cosicché la Molfetta Multiservizi s.r.l. non esercita alcuna sorveglianza e custodia del veicolo.

Art.13) Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all' interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento compresa l' eventuale irrogazione delle sanzioni tra Molfetta Multiservizi srl e gli utenti del parcheggio, sarà risolta, secondo la normativa vigente e secondo le previsioni del codice di procedura civile. L'utente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in queste contenute.

In ordine a qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Trani.